



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING, TURISMO E QUADRIENNALE

Via Leonardo da Vinci - 88046 Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968/21119

email: cztd04000t@istruzione.it pec: cztd04000t@pec.istruzione.it

C.M.: CZTD04000T C.F.: 82006450793 Sito Web: www.itedefazio.edu.it

Prot. n. 6279/VI-2

Lamezia Terme, 14.09.2023

Contratto di prestazione professionale

Con il presente contratto,

tra

l' I.T.E. “ V. De Fazio”, con sede a Lamezia Terme, via Leonardo da Vinci s.n.c., codice fiscale: 82006450793, nella persona del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Simona Blandino, nata a Catanzaro (prov. di CZ), l'1.08.1977, residente a Lamezia Terme (prov. di CZ), via Salvatore Foderaro 112, codice fiscale: BLNSMN77M41C352P, autorizzato alla stipula del presente contratto, d'ora innanzi definito Istituto,

e

Gigi show Production di Luigi Grandinetti, con sede a Lamezia Terme (prov. di CZ), via Saverio D'Ippolito n. 3, codice fiscale: GRNLGU66H07F205U, Partita IVA n. 02240530796 d'ora innanzi definito esperto,

premesso

1) che l'Istituto necessita di esperto per attuare un corso nonché l'assistenza continua per la web radio del “Valentino De Fazio”, secondo le indicazioni contenute nel Progetto consegnato;

2) che il progetto in parola prevede prestazioni professionali specialistiche, per le quali non sussistono figure competenti in questo Istituto, pertanto, è stato necessario rivolgersi ad un esperto esterno;

3) che l'esperto, in possesso delle competenze professionali richieste, in quanto professionista accreditato nel campo radio-televisivo, è stato individuato previa richiesta di offerta;

4) che l'esperto dichiara sotto la sua responsabilità di non trovarsi in regime di incompatibilità con l'espletamento della prestazione professionale oggetto del presente contratto;

5) che le prestazioni dell'esperto vanno ritenute di tipo occasionale, perché il volume economico allo stesso imputabile è inferiore ad € **5.000,00 (cinquemila virgola zero zero)**, così come si evince dalla sua personale dichiarazione;

6) che, per le predette finalità, era stato stipulato contratto di prestazione professionale con Grandinetti Luigi, prot. n. 10784/VI-2 del 28/10/2022, con il quale era stata fissata una durata

del rapporto triennale, prevedendo un corrispettivo annuo onnicomprensivo di € 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero);

7) che, a causa della diminuzione delle risorse disponibili, la scuola è costretta a rivedere l'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo annuo pattuito, indicando la decorrenza nel presente contratto da quando la presente modifica ha effetto;

tanto premesso,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell'incarico

L'esperto si impegna a svolgere a favore dell'Istituto l'opera professionale specificata in premessa.

Art. 2 Periodo di prestazione

Assolto l'incarico per il primo anno scolastico **2022/2023**, l'incarico per i **2 (due)** anni scolastici successivi, **2023/2024** e **2024/2025**, si svolgerà dal **2 ottobre 2023** al **15 luglio 2024** e dal **16 settembre 2024** al **14 luglio 2025**.

Il prolungamento dei termini del presente contratto dovrà essere formalizzato con un nuovo accordo contrattuale. Il termine di esecuzione della prestazione non costituisce impedimento alla facoltà di recesso unilaterale del contratto da parte dell'Istituto ai sensi dell'art. 2227 c.c.

Art. 3 Svolgimento dell'incarico

L'esperto agirà in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione ed inserimento stabile nell'organizzazione di questo Istituto; pertanto, potrà adempiere ai suoi compiti nei modi ritenuti congrui dallo stesso, in collaborazione con il dirigente scolastico e il docente referente del Progetto. L'incarico dovrà essere svolto personalmente. Qualsiasi dato o informazione, della quale l'esperto venga a conoscenza durante l'esecuzione del suo incarico, riveste carattere di riservatezza; pertanto, esso si impegna a non divulgarli a terzi.

Art. 4 Corrispettivo

Il corrispettivo forfetario è rideterminato nella somma complessiva ed onnicomprensiva di **€ 2.000,00 (duemila virgola zero)**, per ogni anno scolastico di attività. L'importo è da esente da ritenute d'acconto irpef (20%) e da IVA, in quanto contribuente in regime forfetario. L'esperto avrà l'onere di presentare prima di ricevere il pagamento la seguente documentazione: fattura elettronica; dichiarazione dell'attività prestata (report finale), vistata dal dirigente scolastico; compilazione del modello riportante, tra l'altro, le modalità di pagamento. Il trattamento economico riconosciuto non è comprensivo di rimborso spese né da luogo a trattamento previdenziale e di fine rapporto.

Art. 5 Copertura assicurativa

L'Istituto è esonerato da responsabilità per eventuali infortuni che l'esperto dovesse riportare durante la prestazione della sua attività in ambito scolastico. Eventuali coperture assicurative sono ad esclusivo carico dell'esperto.

Art. 6 Disciplina contrattuale. Risoluzione

In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto, di cui agli artt. 1453 e seguenti del codice civile. In questi casi, l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si rinvia alle norme contenute negli artt. 2229 e seguenti del codice civile.

Art. 7 Trattamento dati

L'Istituto ha l'obbligo di trattare i dati personali dell'esperto, per finalità esclusivamente connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto e dello svolgimento del progetto. Il rifiuto del consenso al trattamento dei dati personali impedisce l'attribuzione dell'incarico. L'esperto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

Art. 8 Registrazione

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che vi abbia interesse.

Art. 9 Foro competente

Eventuali controversie saranno devolute alla competenza del Foro di Lamezia Terme.

Letto, approvato e sottoscritto

Lamezia Terme, 14/09/2023

L'Esperto
Luigi Grandinetti

Il Dirigente Scolastico
Simona Blandino

Approvazione specifica delle clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., l'esperto, dopo averne preso attenta, specifica conoscenza e visione, approva ed accetta espressamente le seguenti clausole:

- 5) Copertura assicurativa;
- 6) Disciplina contrattuale. Risoluzione;
- 9) Foro Competente.

Lamezia Terme, 14/09/2023

L'Esperto
Luigi Grandinetti

Il Dirigente Scolastico
Simona Blandino